

[HOME](#)

Documentazione

FAQ

- ▶ [Emergenza COVID-19](#)
- ▶ [Misure contenitive per l'Esame di Stato](#)
- ▶ [Programma Annuale, Conto Consuntivo e Inventario](#)
- ▶ [Attività Negoziali](#)
- ▶ [Finanziamenti Diretti](#)
- ▶ [Cedolino Unico](#)
- ▶ [Disciplina dei rapporti di lavoro](#)
- ▶ [Applicativi e strumenti](#)
- ▶ [Ulteriori tematiche di rilievo](#)

Oggetti multimediali

Assistenza

Calendario

Manuale Utente

Guida sezione Emergenza COVID-19

[FAQ](#)

Cliccando sull'ambito di interesse è possibile visualizzare le FAQ associate alle relative tematiche.

 HDAC CORONAVIRUS 92	 Misure contenitive per l'Esame di Stato 20	 Regolamento (D.I. 129/2018) 0
 Programma Annuale, Conto Consuntivo e Inventario 4	 Attività Negoziali 33	 Finanziamenti Diretti 6
 Cedolino Unico 12	 Disciplina dei rapporti di lavoro 1	 Applicativi e strumenti 58
 Ulteriori tematiche di rilievo 28		

FAQ AL 18 LUGLIO 2020

[> FAQ](#) > [Emergenza COVID-19](#)



Viaggi d'istruzione

F000195 – I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche sono sospesi? Fino a quando?

Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle istituzioni scolastiche. La sospensione vale fino al 3 aprile 2020. (si veda anche le FAQ pubblicate sul sito MI accessibili al seguente link: <https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.html>).

F000196 – L'importo versato a titolo di acconto dalla scuola alle agenzie per i viaggi di istruzione, programmati nel periodo in cui ne è stata disposta la sospensione, deve essere rimborsato?

Sì. Ai sensi dell' art. 29, comma 9, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 in questi casi si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo) e dall'articolo 1463 del Codice civile, pertanto, l'agenzia di viaggi deve rimborsare l'importo già pagato dalla scuola o emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

F000218 – Come bisogna contabilizzare i Voucher emessi dalle Agenzie di viaggio a rimborso delle somme già pagate dalla Scuola?

Con riferimento al quesito posto, si precisa che i voucher emessi dall'Agenzia di viaggio a titolo di rimborso di somme già pagate dalla Scuola non si qualificano quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del Codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. Trattandosi dunque di un documento che non dà vita ad alcuna movimentazione di denaro né in entrata, né in uscita, non dovrà essere contabilizzata alcuna operazione all'interno del Bilancio dell'Istituzione scolastica. Si precisa tuttavia che, in conformità ai principi enunciati dall'art. 2 del D.I. 129/2018, ed in particolare al fine di fornire una rappresentazione della gestione finanziaria e amministrativo-contabile dell'Istituzione scolastica conforme ai principi di trasparenza, veridicità e chiarezza, dovrà darsi evidenza all'interno della relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo, della gestione dei fondi afferenti al voucher in esame. In particolare, tale dettaglio dovrà permettere di identificare in maniera univoca la voce di entrata, la destinazione di spesa e la natura delle spese che sono state oggetto di rimborso da parte dell'Agenzia di viaggio, evidenziando la motivazione che ha dato vita all'emissione del voucher.

F000255 – In ordine alle modalità di rimborso per i viaggi di istruzione annullati dalle Istituzioni scolastiche a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 qual è la normativa di riferimento prevista?

Con riferimento al quesito in oggetto, è necessario distinguere due distinti periodi temporali:

- Prima del 30 aprile 2020, la disciplina applicabile è quella contenuta nell'art. 28, comma 9, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

- A partire dal 30 aprile 2020, trova applicazione quanto disposto dall'art. 88 bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Tale disposizione ha abrogato quanto previsto dal citato art. 28, comma 9, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e riformulato la relativa disciplina.

F000256 – Prima del 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 18/2020 la quale ha abrogato il D.L. 9/2020 e riformulato la relativa disciplina), quali sono le modalità di rimborso previste per i viaggi di istruzione annullati dalle Istituzioni scolastiche a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19?

Prima del 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 18/2020 la quale ha abrogato il D.L. 9/2020 e riformulato la relativa disciplina) le modalità di rimborso per i viaggi di istruzione annullati a causa dell'emergenza sanitaria sono quelle indicate dall'art. 28, comma 9, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, il quale dispone che "Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione".

Si precisa che l'art. 28, comma 9 è stato successivamente abrogato a partire dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 18/2020 (con salvezza degli effetti precedentemente prodottisi fino alla suddeta data).

F000257 – A partire dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 18/2020 la quale ha abrogato il D.L. 9/2020 e riformulato la relativa disciplina), quali sono le modalità di rimborso previste per i viaggi di istruzione annullati dalle Istituzioni scolastiche a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19?

A partire dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 18/2020 la quale ha abrogato il D.L. 9/2020 e riformulato la relativa disciplina), le modalità di rimborso per i viaggi di istruzione annullati a causa dell'emergenza sanitaria sono quelle indicate dall'art. 88-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Nello specifico, il suddetto articolo al comma 8, prevede che per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza, si applica l'articolo 1463 del Codice Civile, nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 79/2011, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il medesimo comma specifica, inoltre, che il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante un voucher di pari importo a favore del contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Si evidenzia che il citato articolo 88-bis ha introdotto una previsione, non contenuta nell'art. 28, comma 9, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (abrogato a partire dal 30 aprile 2020, con salvezza degli effetti precedentemente prodottisi), sulla base della quale, nel caso in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, tale rimborso debba avvenire con la restituzione della somma versata.

F000258 – L'Istituzione scolastica che ha ricevuto dalle agenzie di viaggi delle fatture (non ancora accettate) per i viaggi di istruzione non espletati, e per i quali ha provveduto al recesso dai relativi contratti a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, è tenuta a pagarle?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva che l'art. 88-bis, comma 8, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede l'applicazione dell'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 79/2011, il quale stabilisce che "In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare", nonché l'applicazione dell'articolo 1463 del Codice civile, il quale dispone che "Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito". Tale disciplina era contenuta anche nell'art. 28, comma 9, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (abrogato a partire dal 30 aprile 2020 con salvezza degli effetti precedentemente prodottisi).

Nei casi indicati dalla citata normativa, pertanto, le Istituzioni scolastiche nulla devono alle agenzie di viaggio a fronte della presentazione delle fatture. Infine, per quanto afferisce alla gestione delle fatture, si rappresenta che entro 15 giorni dalla ricezione della fattura, termine previsto nel D.Lgs. n. 52/2004 che modifica l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, l'Istituzione scolastica può rifiutare la fattura medesima nel sistema SIDI FatturaPA. Nel caso in cui siano trascorsi 15 giorni e l'Istituzione scolastica non abbia né accettato né rifiutato la fattura, il Sistema di Interscambio ritiene concluso il processo di gestione della fattura e trasmette alla scuola un messaggio di decorrenza dei termini. In tale ipotesi, l'eventuale rifiuto della fattura deve essere comunicato direttamente al cedente/prestatore mediante altri canali (ad esempio, tramite PEC).

F000259 – Le Istituzioni scolastiche come devono gestire i rapporti instaurati con le agenzie di viaggi con le quali, tuttavia, non è stato ancora sottoscritto il contratto a causa dell'emergenza Covid-19?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva che l'art. 88-bis, comma 8, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che "[...] Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/ 2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni".

F000260 – L'Istituzione scolastica è obbligata ad accettare il voucher emesso dall'agenzia di viaggi in caso di annullamento del viaggio di istruzione a causa dell'emergenza Covid-19?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rappresenta che l'art. 88-bis, comma 12, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce che "L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario". Alla luce di tale disposizione, pertanto, la scuola è obbligata ad accettare il voucher.

Quanto sopra non vale per le classi terminali, poichè l'art. 88-bis, comma 8, stabilisce che "[...] È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. [...]".

F000261 – In caso di rimborso mediante l'utilizzo di un voucher, quest'ultimo deve ritenersi indirizzato alle Istituzioni scolastiche o direttamente alle singole famiglie?

Con riferimento al quesito in oggetto, si rileva che l'art. 88-bis, comma 8, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce che "[...] Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. [...]". Alla luce di tale disposizione, pertanto, sembrerebbe evincersi che il voucher debba avere quale beneficiaria direttamente la scuola e non anche le singole famiglie.

Non sembrerebbe tuttavia da escludersi a priori, ove le parti convengano e si accordino in tal senso, la possibilità per le agenzie di viaggi di emettere un voucher a favore delle famiglie in alternativa rispetto all'emissione nei confronti della scuola.